

SPESOMETRO 2016

Come noto l'articolo n. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica per gli acquisti/servizi di beni ricevuti e per le relative cessioni/prestazioni effettuate dal contribuente al fine di utilizzare lo Spesometro come strumento di controllo che consente all'Amministrazione Finanziaria di vigilare e prevenire le false fatturazioni, le frodi Carosello e le operazioni di vendita simulate tra più soggetti per sfuggire al pagamento dell'Iva e all'imposizione sul reddito.

MODALITA' E TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

In via generale sono tenuti alla Comunicazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva secondo i seguenti termini di presentazione:

- 1) scadenza al 10/04/2017: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- 2) scadenza al 20/04/2017: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.

Come disposto dall'art. 2 c. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 "l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate" (indipendentemente dall'importo), tenendo presente che per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (Ricevute fiscali/ Corrispettivi) "la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600,00, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto".

I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEMPIMENTO

Sono tenuti all'adempimento i seguenti soggetti:

- a) enti non commerciali limitatamente alle operazioni nell'esercizio di attività commerciali;
- b) enti non commerciali in regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91 ;
- c) soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati;
- d) imprese agricole esonerate ai fini Iva ai sensi dell'art.34 Dpr. n.633-72;
- e) curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- f) soggetti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36 del D.p.r. 633-72;
- g) soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante

h) tutte le Amministrazioni pubbliche con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica (anche per il 2016 l'Agenzia delle Entrate con un comunicato analizzato in precedenza ha derogato alla disposizione come avvenuto negli scorsi anni).

SOGGETTI ESCLUSI DALL'ADEMPIMENTO

Sono esclusi dall'adempimento i seguenti soggetti:

- 1) contribuenti minimi DL n. 98-2011
- 2) soggetti in regime forfetario di cui alla legge n.190-2014;
- 3) gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (senza partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;
- 4) i soggetti che provvedono alla trasmissione quotidiana delle fatture emesse e ricevute e dei relativi corrispettivi come disposto dall'art. 50-bis del Decreto legge 69-2013.

LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA /INFEDELE O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

L' art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 , stabilisce che per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura da euro 250,00 a euro 2.000,00, tenendo in considerazione che, ai sensi dell'art. 16, c. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è consentita la definizione agevolata, con riduzione della sanzione.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Matera, 04 aprile 2017